



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 CSAT 03  
DEL 11 OTTOBRE 2016**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 11 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento 4/A**

A.S.D. FORZA CALCIO MESSINA (oggi Football Club Milazzo) Avverso squalifica fino al 31.10.16 allenatore Sig. Guido De Maria, inibizione fino al 31.10.17 collaboratore Sig. Antonino Buta e ammenda di € 250,00.

Campionato Promozione Gir. "C", gara A.S.D. Jonica/A.S.D. Forza Calcio Messina del 18.09.16

Comunicato Ufficiale n. 59 del 21.09.16

La Società A.S.D. Forza Calcio Messina (oggi Football Club Milazzo) ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La reclamante contesta i fatti così come descritti dall'arbitro e dai suoi assistenti nei relativi referti, sostenendo che il proprio allenatore Sig. Guido De Maria, provato dal risultato della gara, dagli episodi e dalle decisioni del direttore di gara, avrebbe manifestato all'indirizzo dello stesso il proprio disappunto utilizzando qualche termine colorito, ma senza mai inveire oltremodo o trascendere nella minaccia.

Sostiene ancora la reclamante che anche il proprio collaboratore Sig. Antonino Buta si sarebbe limitato ad esprimere verbalmente il proprio disappunto, senza aver avuto alcun contatto fisico con l'arbitro e senza assumere nei confronti dello stesso un comportamento particolarmente minaccioso o aggressivo. Afferma infine che non erano presenti alla gara propri tifosi, ma soltanto alcuni familiari dei calciatori che si sarebbero comunque limitati a qualche semplice contestazione verbale.

Chiede pertanto la revisione della decisione del Giudice di prime cure e l'adozione di più miti e congrue sanzioni.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

Dall'esame del referto dell'arbitro e dell'assistente n° 1 è emerso che durante l'intervallo tra il 1° e il 2° tempo di gioco venivano allontanati dal campo sia l'allenatore che il collaboratore della società A.S.D. Forza Calcio Messina, rispettivamente Sigg. Guido De Maria e Antonino Buta. Il primo per aver insultato e minacciato l'arbitro; il secondo per aver ingiuriato e minacciato di colpire con uno schiaffo l'arbitro e per aver minacciato e colpito con uno sputo al collo l'assistente n°1.

Relativamente al comportamento dei sostenitori, dall'esame congiunto del rapporto dell'arbitro e dell'assistente n° 2, è emerso che durante il secondo tempo un tifoso della società A.S.D. Forza Calcio Messina, riconoscibile dai colori della tifoseria, colpiva con uno sputo al braccio l'assistente n° 2.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che, in virtù di quanto descritto nei referti sopra indicati, l'inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Sig. Antonino Buta appare equa e ben proporzionata, avendo egli tenuto una condotta particolarmente minacciosa, oltretutto violenta e ingiuriosa, sia nei confronti dell'arbitro che del suo assistente n°1.

Di contro la condotta dell'allenatore Sig. De Maria Guido, concretizzatasi in insulti e minacce verbali nei confronti del solo arbitro, non è mai sfociata in alcun gesto violento o

particolarmente biasimevole, per cui la sanzione appare meritevole di una riduzione. Analogamente va ridotta la sanzione inflitta alla Società ricorrente per la condotta scorretta dei propri tifosi, trattandosi di un unico episodio e comunque posto in essere da un singolo sostenitore;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce fino al 16.10.16 la squalifica inflitta all'allenatore della Società A.S.D. Forza Calcio Messina (oggi Football Club Milazzo) Sig. Guido De Maria e riduce a € 150,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla medesima Società.  
Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.  
Senza addebito della tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11/10/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**